



## TRIBUNALE DI LECCE

### PRESIDENZA

**OGGETTO: Misure organizzative dell'attività giudiziaria sino al 30.4.2021 presso il Tribunale di Lecce e gli Uffici del Giudice di pace del Circondario, volte a contrastare l'emergenza epidemiologica, adottate ai sensi dell'art. 83 D.L. 17 marzo 2020 n.18, conv. nella legge 24.4. n. 27, e successive modificazioni. Ulteriori precisazioni e indicazioni.**

### IL PRESIDENTE

Visto il proprio provvedimento in data 16.3.21, da intendersi qui integralmente richiamato;

Ritenuta la necessità di fornire ulteriori precisazioni ed indicazioni, ribadisce:

#### ➤ **Giudizi civili**

La indicazione del ricorso alla **trattazione scritta** (in luogo di quella in presenza) - frutto di un confronto con i Presidenti di sezione e con i vertici della locale Avvocatura, che si sono espressi in tal senso – deriva da precise e specifiche disposizioni di legge, a far tempo dal c.d. “Decreto Rilancio (D. L. n. 34/20 e successive modificazioni), via via riproposte nei decreti successivi (DD. LL. nn. 125/20 e 137/20 e successive modificazioni), sino al D.L. n. 2/21 (richiamato nel preambolo dal D.L. n. 30/21), che hanno prorogato sino al 30.4.21 lo stato di emergenza e, dunque, anche tale prioritaria forma di celebrazione del processo che allo stato di emergenza da Covid-19 si ricollega.

Anche l'**abbreviazione dei termini** contenuta nel precedente Decreto presidenziale (quello di 30 giorni, previsto per la fissazione dell'udienza, ridotto a sette gg. e quello di 5 gg. per il deposito di note scritte ridotto a tre gg. prima dell'udienza) è stata prevista, sentiti i vertici dell'Avvocatura salentina, **al fine di favorire tale forma di trattazione senza comprimere il diritto di difesa** ed è funzionale alla necessità di **evitare pericolosi assembramenti** nei corridoi del Palazzo di Giustizia in via Brenta.

Per le medesime ragioni, i residuali giudizi “in presenza”, nei quali sia prevista attività istruttoria (comparizione delle parti, interrogatori, prove testimoniali, ecc.), dovranno essere trattati **a decorrere dalle ore 9,30 quelli con comparizioni delle parti e dalle ore 11,30 in**

**poi quelli con esame dei testi**, fatto salvo il caso in cui parti e testi siano già stati citati e non sia possibile una loro contro-citazione.

Appare opportuno, in ogni caso, adottare provvedimenti idonei a limitare la prova testimoniale ad un numero massimo di due testi, complessivamente, per ogni giudizio.

Il giudice curerà di organizzare la propria udienza facendo sì – ove possibile - che le parti in attesa della chiamata di causa attendano il proprio turno nell’aula in cui sarà trattata la stessa, in modo da non sostare nei corridoi antistanti le aule.

#### ➤ **Sezione GIP-GUP**

Il Coordinatore della Sezione, dott.ssa Cinzia Vergine, ha ulteriormente esplicitato, in un suo disciplinare, le modalità di trattazione dei processi nelle udienze camerale presso quella Sezione, attesa la natura composita delle stesse.

Tale disciplinare viene fatto proprio dallo scrivente ed allo stesso, il cui contenuto è condiviso anche dall’Avvocatura, ci si deve attenere.

Se ne riportano le parti essenziali:

- Udienze di **convalida dell’arresto o del fermo** vigono le disposizioni dettate dal **Protocollo di Intesa del 16.4.2020**;

- Udienze fissate per l’ **interrogatorio ex art. 294 c.p.p.**, vige il disposto dell’art. 221 del D.L. 19.5.2020 n. 34 (la cui applicazione è fatta salva dall’art. 23 co 2 ultimo periodo del D.L. 28.10.2020 n. 137, coord. con legge di conversione 18.12.2020 n. 176) che prevede la possibilità di avvalersi di *collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,...*, *salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l’atto richiede la sua presenza*; disposto da attuarsi con le medesime modalità indicate nel **Protocollo sopra indicato**;

- Udienze, **di qualsiasi natura, nei procedimenti cui partecipano persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate**, vige il disposto dell’art. 23 co 4 del D.L. 28.10.2020 n. 137, coord. con legge di conversione 18.12.2020 n. 176, secondo cui costoro vi partecipano, *ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271.*

Nei **restanti casi** di procedimenti a carico di imputati liberi per:

- **Udienze camerale cedd a partecipazione facoltativa**, fissate ex art. 127 c.p.p., fermo restando che si tratta di procedimenti in cui, per espresso disposto

codicistico (art. 127 co3 c.p.p.), ... *il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso* (di fissazione dell'udienza) *nonché i difensori sono sentiti se compaiono*, è rammentata/raccomandata la possibilità di deposito di memorie a sostegno delle proprie ragioni ... *fino a cinque giorni prima dell'udienza* (art. 127 co 2 c.p.p.),

- **Udienze camerale ccd a partecipazione necessaria, udienze di esecuzione e, anche, udienze preliminari e udienze incardinate a seguito di richiesta di riti alternativi purchè 1) non debbano essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, non si tratti 2) di udienze fissate ex art. 392 c.p.p. e 3) di udienze per lo svolgimento del giudizio abbreviato (a mente dell'art'art. 23 co 5 ultimo periodo del D.L. 28.10.2020 n. 137, coord. con legge di conversione 18.12.2020 n. 176)**

### **LA MODALITÀ DI TRATTAZIONE ORDINARIA RESTA QUELLA IN PRESENZA.**

**Ciascun giudice curerà la redazione del ruolo di udienza** avendo cura di :

- indicare l'aula ove siederà per la celebrazione dell'udienza;
- indicare l'orario fisso predeterminato di trattazione di ciascun procedimento o la fascia oraria entro cui è ricompresa;
- trasmettere il ruolo come sopra redatto con la massima tempestività e comunque entro i tre giorni precedenti la data dell'udienza:
  - alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, all'attenzione del Proc. Aggiunto dott.ssa Mignone e del Sostituto che sarà di volta in volta presente in udienza
  - ai difensori con trasmissione all'indirizzo [info@ordineavvocatilecce.it](mailto:info@ordineavvocatilecce.it);
  - affiggere il ruolo come sopra redatto fuori dall'aula di udienza.

- Sarà comunque **favorita la celebrazione mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia** come da disposto dell'art. 23 co 5 del D.L. 28.10.2020 n. 137, coord. con legge di conversione 18.12.2020 n. 176, **su espressa richiesta dei difensori da far pervenire, al massimo, entro le ore 13 del giorno precedente l'udienza, all'indirizzo PEC: [gipgup.tribunale.lecce@giustiziacert.it](mailto:gipgup.tribunale.lecce@giustiziacert.it) e/o alla cancelleria del singolo magistrato**".

#### ➤ **Dibattimento.**

**Perdurano fissazioni di udienze (segnatamente udienze-filtro) con un elevato numero di processi e ad orari molto ravvicinati. Tutto ciò determina pericolosi assembramenti ed impedisce il necessario distanziamento inter-personale.**

Ribadisco, ancora una volta, **la necessità di "diluire" la trattazione dei tali giudizi in un ambito orario più esteso** (almeno dieci minuti fra un processo e l'altro, quando si tratti di udienze solo di prima comparizione; ad orario predeterminato - ed adeguato all'attività

processuale prevista - quando si tratti di processi in fase istruttoria e di discussione), **onde evitare pericolosi assembramenti non solo nelle aule, ma anche nei corridoi.**

Ove si tratti di processi per reati per i quali sia concreto il rischio di **prescrizione**, la relativa disposizione (di cui al decreto 16.3.21) che ne indica la trattazione con priorità va, ovviamente, raccordata con la possibilità che la definizione del giudizio non si traduca in spreco di attività giurisdizionale, secondo quanto previsto nelle vigenti tabelle.

A tal fine – e per evitare ciò - occorre considerare la fase in cui si trova il processo, il tempo occorrente per la sua definizione e la possibilità che il reato non si prescriva immediatamente dopo la Sentenza.

In tal senso, pertanto, va inteso il termine di tre anni (per i delitti) e di 18 mesi (per le contravvenzioni (indicato nel precedente decreto).

Termini inferiori (e, ancor più, largamente inferiori) a quelli sopra indicati, tanto più se riferiti ad un processo che si trovi alle battute iniziali, **escludono in radice la “priorità”** ed, anzi, **giustificano la postergazione del processo, fatto salvo il caso che nel giudizio sia presente la parte civile** (atteso l’interesse della stessa ad una eventuale pronuncia di condanna, stante la salvezza delle statuizioni civili anche in caso di prescrizione dichiarata nei successivi gradi di giudizio).

La recrudescenza dell’emergenza pandemica in atto - che ha portato la Regione Puglia ad essere qualificata come **“zona rossa”**, con conseguenti e rilevanti limitazioni anche alle possibilità di spostamento dei cittadini, tendenzialmente tenuti a non abbandonare la propria abitazione e comunque il Comune di residenza - **impone a tutti i giudici di valutare con larghezza di vedute e buon senso la concreta fattibilità di eventuali richieste di rinvio dei giudizi formulate dai difensori, che siano motivate dall’impossibilità di movimento o comunque da criticità riconducibili all’emergenza in atto.**

Tali richieste potranno anche essere **depositate in Cancelleria** per via telematica ed il loro eventuale accoglimento – con sospensione dei termini di prescrizione – sarà comunicato con il medesimo mezzo.

Ovviamente, ove si tratti di udienza in cui è prevista attività istruttoria, la richiesta, per essere accolta, deve consentire la contro citazione dei testi.

Per il resto si richiama integralmente il contenuto del decreto 16.3.2021, con particolare riferimento agli **Accessi negli uffici giudiziari**. A tal proposito si ribadisce, ancora una volta, che l’accesso ai Palazzi di Giustizia è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività giudiziale e di cancelleria - previa esibizione al personale di portineria del tesserino di iscrizione all’Ordine forense o della stampa dell’appuntamento preso con Eliminacode o altro atto equivalente - e per il tempo


necessario al loro espletamento; le parti private dovranno esibire la stampa dell'appuntamento prenotato con *Eliminacode*, la convocazione d'udienza o, per l'attività legata all'Organismo di mediazione, la nota di fissazione dell'incontro.

Gli avvocati eviteranno di portare con sé i praticanti, se in numero superiore ad uno.

Lecce, 23.03.2021

**Il Dirigente**

(dott.ssa Alessandra Scrimatore)



**Il Presidente**

(dott. Roberto Tanisi)



